

Gazzetta ufficiale

L 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
25 maggio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell'analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria ⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (UE) n. 483/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)** 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive ⁽¹⁾** 12

Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 27

DECISIONI

2013/235/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 maggio 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2013) 2905] ⁽¹⁾** 29

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008)** 35

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 479/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2011 gli Stati membri dell'Unione e la Croazia hanno firmato il trattato concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («trattato di adesione»). In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione, la sua entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2013, purché tutti gli strumenti di ratifica siano depositati anteriormente a tale data.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («l'Atto relativo alle condizioni di adesione»), a decorrere dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia alle condizioni previste da detti trattati e dall'Atto relativo alle condizioni di adesione.
- (3) Il territorio di Neum («corridoio di Neum») è un luogo dove il territorio della Bosnia-Erzegovina raggiunge la costa adriatica, separando l'area di Dubrovnik dal resto del territorio della Croazia. Il turismo è di importanza significativa per l'economia locale, caratterizzata da piccole e medie imprese che dipendono dalle forniture provenienti dal resto del territorio croato, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione. L'89 % delle merci che transitano nel corridoio di Neum hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica nel territorio della Croazia.
- (4) Secondo l'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum.
- (5) A norma degli articoli 36 bis, 36 ter, 182 bis e 182 ter del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾ («codice doganale comunitario»), le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione sono precedute da una dichiarazione sommaria trasmessa elettronicamente e contenente i dettagli necessari per l'effettuazione dell'analisi del rischio.
- (6) Date le caratteristiche specifiche dell'economia locale, è opportuno prevedere esenzioni dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum.
- (7) Le autorità doganali devono effettuare analisi del rischio e controlli di sicurezza efficaci sulla base dei dati presenti sulla fattura e sui documenti di trasporto che accompagnano le merci.
- (8) Le disposizioni vigenti derogano dal principio della trasmissione elettronica dei dati sulla sicurezza prima dell'arrivo delle merci ai sensi del codice doganale comunitario. Per assicurare l'effettuazione di analisi del rischio e controlli efficienti ed efficaci ai fini della sicurezza, la Croazia deve garantire che i valichi di frontiera presso il corridoio di Neum abbiano le necessarie risorse umane, attrezzature e infrastrutture di controllo.
- (9) Ove si riscontri che una spedizione non soddisfa i requisiti del presente regolamento, a tale spedizione non dev'essere consentito di rientrare nel territorio della Croazia se non è stata effettuata una valutazione dei rischi correlati e non sono state adottate misure efficaci e mirate basate su un'analisi del rischio.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- (10) In aggiunta allo scambio di informazioni sui rischi secondo quanto disposto dall'articolo 4 *octies*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, la Croazia deve informare regolarmente la Commissione, a norma delle procedure concordate del quadro comune in materia di gestione del rischio, sulle irregolarità riscontrate e, se del caso, sulle misure successivamente adottate per quanto concerne la circolazione di merci attraverso il corridoio di Neum.
- (11) Due anni dopo la data di adesione della Croazia è opportuno procedere a una valutazione, da parte della Commissione, intesa a verificare la corretta applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali:

- a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il corridoio di Neum;
- b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver transitato attraverso il corridoio di Neum.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «merci dell'Unione», le merci definite all'articolo 4, punto 7, del codice doganale comunitario;
- 2) «area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia;
- 3) «Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l'area di Dubrovnik;
- 4) «corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale;
- 5) «autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all'uscita e all'entrata del corridoio di Neum;
- 6) «uscita», l'uscita di merci dall'area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum;
- 7) «rientro», l'ingresso delle merci nell'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 3

Esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata

1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione al momento dell'uscita.
2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al momento del rientro.

Articolo 4

Condizioni per l'applicazione dell'esenzione

L'articolo 3 si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale;
- b) le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:
 - i) includono almeno i dati di cui all'articolo 317, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché il valore globale delle merci;
 - ii) sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all'uscita;
 - iii) sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.

Articolo 5

Controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare l'analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici.
2. La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum abbiano tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento alla data dell'adesione.
3. All'uscita le autorità doganali:
 - a) stabiliscono un limite di tempo entro il quale il transito delle merci dell'Unione attraverso il corridoio di Neum deve essere completato;
 - b) indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii);
 - c) qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum.
4. Al rientro le autorità doganali:
 - a) effettuano l'analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza;
 - b) verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci;

c) controllano il rispetto del limite di tempo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo;

d) controllano l'integrità dei sigilli, se apposti ai sensi del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo;

e) se del caso, esaminano fisicamente le merci;

f) se del caso, rimuovono i sigilli.

5. Qualora le autorità doganali stabiliscano che non è stato rispettato un requisito previsto dal presente regolamento, consentono il rientro della spedizione se:

a) è stata effettuata un'analisi del rischio efficace;

b) sulla base dell'analisi di cui alla lettera a), le autorità doganali hanno adottato misure efficaci mirate specificamente a prevenire i rischi relativi alla sicurezza.

Articolo 6

Informazione

La Croazia informa la Commissione in merito a eventuali irregolarità riscontrate nell'applicazione del presente regolamento, nonché su misure concrete adottate al fine di porre rimedio a tali irregolarità entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi il 1° marzo 2014.

Articolo 7

Relazione

Entro due anni dalla data di adesione della Croazia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 480/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell'analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽²⁾ ha stabilito, tra l'altro, che l'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti recentemente al programma da detto regolamento di esecuzione o quelli per i quali la definizione del residuo è molto difficile, debba essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali di convalidare i metodi richiesti per

l'analisi degli antiparassitari in questione. Dato che i laboratori ufficiali hanno ancora bisogno di tempo per la convalida dei metodi richiesti per l'analisi di tali antiparassitari, è necessario che queste analisi possano continuare a essere effettuate su base volontaria nel 2014.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, la nota ⁽⁸⁾ è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁸⁾ Da analizzare su base volontaria nel 2013 e 2014.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

REGOLAMENTO (UE) N. 481/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione della Croazia all'Unione è prevista per il 1° luglio 2013.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁽¹⁾ stabilisce nel suo allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare in conformità all'articolo 1 di detto regolamento.
- (3) Poiché i dati di un solo semestre non sarebbero pienamente comparabili con quelli degli altri Stati membri

raccolti nel corso di tutto l'anno 2013, è opportuno che la Croazia partecipi ai programmi pluriennali coordinati dell'Unione a partire dal gennaio 2014.

- (4) Occorre pertanto adeguare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 dopo la riga relativa all'Ungheria è inserita la riga seguente:

«HR	12 (*) 15 (**)
-----	-------------------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 482/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

schio di introduzione dell'afta epizootica nelle zone veterinarie di sorveglianza 6 e 4a del territorio di tale paese terzo non può essere considerato trascurabile.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e paragrafi 4 e 1, primo comma,

(5) La sorveglianza ha consentito d'individuare la presenza del virus dell'afta epizootica in capre e selvaggina selvatica nell'area di sorveglianza intensiva della zona veterinaria di sorveglianza 6. Tale area di sorveglianza intensiva non è autorizzata a esportare carni fresche nell'Unione. La sua vicinanza all'area della zona veterinaria di sorveglianza 6 da cui tali esportazioni sono autorizzate costituisce comunque un rischio.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso istituisce anche gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione.

(6) La zona veterinaria di sorveglianza 4a confina con altre aree del Botswana da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nell'Unione. Dall'audit della Commissione sono emerse carenze per quanto riguarda i controlli di polizia sanitaria nella zona veterinaria di sorveglianza 4a. È stata inoltre constatata una serie di carenze riguardanti la delimitazione di tale zona dalle aree da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nell'Unione. Queste carenze rappresentano un rischio non trascurabile in relazione all'afta epizootica.

(2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce che le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario, corrispondente alla partita interessata, indicato in tale parte.

(7) Dall'audit della Commissione è inoltre risultato che il sistema di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali è ben organizzato nel resto del territorio del Botswana e che è migliorato rispetto alla situazione riscontrata nel precedente audit del 2011.

(3) Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono elencate quattro parti del territorio del Botswana come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di determinate carni fresche. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

(8) Visto il rischio di introduzione dell'afta epizootica tramite l'importazione nell'Unione di carni fresche delle specie sensibili a tale malattia dalle zone veterinarie di sorveglianza 6 e 4a del Botswana, è tuttavia opportuno sospendere l'autorizzazione ad esportare nell'Unione queste carni fresche provenienti da tali zone veterinarie di sorveglianza.

(4) Nel marzo 2013 la Commissione ha effettuato un audit in Botswana allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto, in particolare per quanto riguarda l'afta epizootica. Dall'audit è emerso che il ri-

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 maggio 2011	26 giugno 2012
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 marzo 2002
	BW-3	La zona veterinaria di sorveglianza 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 ottobre 2008	20 gennaio 2009
	BW-4	La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica	BOV	F	1	28 maggio 2013	18 febbraio 2011
	BW-5	La zona veterinaria di sorveglianza 6, tranne la zona di sorveglianza intensiva nella zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l'autostrada A1	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	28 maggio 2013	26 giugno 2012»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 483/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC»), sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE ⁽²⁾, nel suo parere del 2 ottobre 2007 ha concluso che i dati contenuti nel fascicolo dimostrano che il polidocanolo è a bassa tossicità e non comporta un rischio per la salute del consumatore se utilizzato fino ad una concentrazione massima del 3 % nei prodotti cosmetici da non sciacquare e del 4 % nei prodotti cosmetici da sciacquare. Il CSPC ha altresì specificato che studi scientifici recenti non hanno confermato il presunto effetto anestetico locale del polidocanolo. Di conseguenza, la sua presenza nei cosmetici e nei prodotti dermatologici non compromette la sensibilità cutanea. Tale sostanza va pertanto inclusa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2) Il CSSC ha confermato le conclusioni del CSPC in un addendum del 13-14 dicembre 2011 al parere del CSPC sul polidocanolo.

(3) Dato che il polidocanolo è stato rilevato nei prodotti medicinali sia iniettabili che per uso topico in concentrazioni inferiori a quelle considerate sicure dal CSPC, la Commissione ha chiesto il parere dell'Agenzia europea

per i medicinali sulla classificazione dei prodotti per uso topico contenenti tale sostanza. Nel suo parere del 25 ottobre 2011, il Comitato per i medicinali per uso umano ha concluso che i prodotti contenenti polidocanolo non rientrano automaticamente nella definizione di prodotti medicinali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽³⁾. Inoltre, il polidocanolo utilizzato nei prodotti per uso topico alle concentrazioni e per l'uso topico proposto (3 % per i prodotti da non sciacquare e 4 % per i prodotti da sciacquare) funge da detergente o da tensioattivo ionico e questi prodotti non presentano le caratteristiche di prodotti medicinali.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5) È opportuno posticipare l'applicazione delle restrizioni sopraccitate di dodici mesi per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«257	Polidocanolo	Laureth-9	3055-99-0	221-284-4	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 3,0 % b) 4,0 %»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 484/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽¹⁾ (il «regolamento IPA»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽²⁾ contempla dettagliate norme di attuazione del regolamento IPA.
- (2) L'ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di terreni ed edifici esistenti è indispensabile e deve costituire un elemento centrale dell'azione volta a conseguire gli obiettivi della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» nel caso di operazioni come quelle che contribuiscono a risolvere il problema degli alloggi per i rifugiati e gli sfollati nei Balcani occidentali. L'am-

missibilità delle spese sostenute per l'acquisto di terreni ed edifici esistenti deve essere prevista mediante una nuova deroga.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 718/2007.
- (4) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007 è aggiunta la seguente lettera d):

- «d) l'acquisto di terreni ed edifici esistenti, se giustificato dalla natura dell'operazione».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾ rispettivamente dalle direttive 2006/41/CE ⁽³⁾, 2007/6/CE ⁽⁴⁾ e 2008/116/CE ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (2) La direttiva 2010/21/UE della Commissione ⁽⁶⁾ ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.
- (3) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽⁷⁾.
- (4) Nella primavera del 2012 sono state pubblicate nuove informazioni scientifiche sugli effetti subletali dei neonicotinoidi per le api. La Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha chiesto all'Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») di fornire assistenza

scientifica e tecnica per valutare queste nuove informazioni e rivedere la valutazione dei rischi dei neonicotinoidi per quanto concerne il loro impatto sulle api.

- (5) Il 16 gennaio 2013 l'Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per le api delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid ⁽⁸⁾.
- (6) In relazione ad alcune colture l'Autorità ha individuato l'esistenza di un rischio acuto elevato per le api rappresentato dai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam o imidacloprid. In particolare, l'Autorità ha individuato un rischio acuto elevato per le api derivante dall'esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, dal consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e dall'esposizione al liquido di guttazione del mais. Inoltre, per alcune colture non si possono escludere rischi inaccettabili dovuti a effetti acuti o cronici sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle colonie. Infine, per ciascuna delle colture valutate l'Autorità ha individuato varie lacune nei dati, in particolare per quanto concerne il rischio nel lungo termine per le api mellifere correlato all'esposizione alle polveri, ai residui presenti in pollini e nettare e all'esposizione al liquido di guttazione.
- (7) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la Commissione ha ritenuto che esistono indicazioni che gli usi approvati delle sostanze clothianidin, tiametoxam e imidacloprid non soddisfano più i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne il loro impatto sulle api e che non si può escludere un elevato rischio per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni. In particolare, in attesa della valutazione dell'Autorità sulle applicazioni fogliari, la Commissione ha altresì ritenuto che il rischio per le api correlato alle applicazioni fogliari è simile al rischio individuato dall'Autorità per la concia delle sementi e l'applicazione al suolo, in ragione della migrazione sistematica delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid nella pianta.
- (8) La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.

⁽⁶⁾ GU L 65 del 13.3.2010, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin*. The EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid. The EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam. The EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

- (9) Le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono state adottate il 15 marzo 2013 sotto forma di addendum ai rapporti di riesame per il clothianidin, il tiametoxam e l'imidacloprid.
- (10) La Commissione è giunta alla conclusione che non si può escludere un rischio elevato per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni.
- (11) Si conferma che le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid devono essere considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione delle api, tuttavia, risulta opportuno limitare le applicazioni di tali sostanze attive, prevedendo misure specifiche di mitigazione dei rischi per la protezione delle api e riservando l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive agli utenti professionali. In particolare, l'uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid per la concia delle sementi e l'applicazione al suolo deve essere proibito per le colture che attraggono le api e per i cereali, fatta eccezione per le coltivazioni in serra e per i cereali invernali. I trattamenti fogliari con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid devono essere proibiti per le colture che attirano le api e per i cereali, fatta eccezione per le applicazioni in serra e gli usi successivi alla fioritura. Le colture il cui raccolto è effettuato prima della fioritura non sono considerate colture che attraggono le api.
- (12) Quanto agli usi delle sostanze clothianidin, tiametoxam o imidacloprid che possono essere autorizzati dal presente regolamento, è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (13) È indicato pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (14) I rischi per le api derivanti dalla concia delle sementi sono dovuti in particolare all'esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, al consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e all'esposizione al liquido di guttazione del mais. Se si considerano i rischi correlati all'uso delle sementi conciate, l'impiego e l'immissione sul mercato delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid andrebbero proibiti per le sementi di colture che attraggono le api e per le sementi dei cereali, fatta eccezione per i cereali invernali e le sementi usate in serra.
- (15) Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid.
- (16) Nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo ha termine al più tardi il 30 novembre 2013. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procederà senza indebito indugio a un esame delle nuove informazioni scientifiche ricevute.
- (17) L'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, imporre ulteriori misure di mitigazione dei rischi o restrizioni all'immissione sul mercato o all'uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid. Per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di emergenza ai sensi dell'articolo 71.
- (18) Il divieto di immissione sul mercato di sementi conciate dovrebbe applicarsi non prima del 1° dicembre 2013 per concedere un periodo di transizione sufficiente. Le misure cautelari provvisorie nazionali già adottate a norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere mantenute fino a tale data in conformità dell'articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (19) Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, possono essere utilizzate per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (20) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Divieto di immissione sul mercato di sementi conciate

Le sementi delle colture elencate nell'allegato II che sono state conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid non sono utilizzate, né immesse sul mercato, fatta eccezione per le sementi usate in serra.

*Articolo 3***Disposizioni transitorie**

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam o imidacloprid.

*Articolo 4***Periodo di tolleranza**

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e ha termine al più tardi il 30 novembre 2013.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

- 1) La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 121, clothianidin, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, tritale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, tritale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura:

erba medica (*Medicago sativa*)

mandorle (*Prunus amygdalus*; *P. communis*; *Amygdalus communis*)

anice (*Pimpinella anisum*); badiana o anice stellato (*Illicium verum*); carvi (*Carum carvi*); coriandolo (*Coriandrum sativum*); cumino (*Cuminum cyminum*); finocchio (*Foeniculum vulgare*); bacche di ginepro (*Juniperus communis*)

mele (*Malus pumila*; *M. sylvestris*; *M. communis*; *Pyrus malus*)

albicocche (*Prunus armeniaca*)

avocado (*Persea americana*)

banane (*Musa sapientum*; *M. cavendishii*; *M. nana*)

fagioli (*Phaseolus* spp.)

more (*Rubus fruticosus*)

mirtilli, mirtillo europeo, mirtillo nero (*Vaccinium myrtillus*); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (*V. corymbosum*)

fave, favette (*Vicia faba* var. *major*; var. *equina*; var. *minor*)

grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*)

carrube, carrubo, carruba (*Ceratonia siliqua*)

semi di ricino (*Ricinus communis*)

ciliegie dolci (*Prunus avium*)

castagne (*Castanea* spp.)

ceci (*Cicer arietinum*)

peperoncini (*Capsicum frutescens*; *C. annuum*); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (*Pimenta officinalis*)

trifoglio (*Trifolium* spp.)

caffè (*Coffea* spp. *arabica*, *robusta*, *liberica*)

cotone (*Gossypium* spp.)

fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (*Vigna unguiculata*)

mirtillo (*Vaccinium macrocarpon*); mirtillo europeo (*Vaccinium oxycoccus*)

cetrioli (*Cucumis sativus*)

ribes nero (*Ribes nigrum*); ribes rosso a bacca gialla e rossa (*R. rubrum*)

dattero (*Phoenix dactylifera*)

bacche di sambuco (*Sambucus nigra*)

uva spina (*Ribes uva-crispa*)

pompelmo (*C. paradisi*)

uve (*Vitis vinifera*)

arachide (*Arachis hypogea*)

nocciola (*Corylus avellana*)

canapa (*Cannabis sativa*)

rosa rugosa (*Rosa rugosa*)

kiwi (*Actinidia chinensis*)

legumi da granella: ginestrino (*Lotus corniculatus*); lespedeza (*Lepedeza* spp.); kudzu (*Pueraria lobata*); sesbania (*Sesbania* spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (*Onobrychis sativa*); sulla (*Hedysarum coronarium*)

limoni e limette Limone (*Citrus limon*); limetta (*C. aurantiifolia*); limetta dolce (*C. limetta*)

lenticchie (*Lens esculenta*; *Ervum lens*)

semi di lino (*Linum usitatissimum*)

lupini (*Lupinus* spp.)

mais (*Zea mays*)

semi di melone (*Cucumis melo*)

semi di senape: senape bianca (*Brassica alba*; *B. hirta*; *Sinapis alba*); senape nera (*Brassica nigra*; *Sinapis nigra*)

abelmosco (*Abelmoschus esculentus*); gombo (*Hibiscus esculentus*)

olive (*Olea europea*)

arancia: dolce (*Citrus sinensis*), amara (*C. aurantium*)

pesca e pesca noce o nettarina (*Prunus persica*; *Amygdalus persica*; *Persica laevis*)

pera (*Pyrus communis*)

piselli (*Pisum sativum*); pisello dei campi (*P. arvense*)

menta (*Mentha* spp.: *M. piperita*)

cachi, kaki, diospero o diospiro (*Diospyros kaki*; *D. virginiana*)

pistacchi (*Pistacia vera*)

prugne e prugnole, susine (*Prunus domestica*); prugnola (*P. spinosa*)

semi di papavero (*Papaver somniferum*)

zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.)

piretro (*Chrysanthemum cinerariifolium*)

melacotogna (*Cydonia oblonga*; *C. vulgaris*; *C. japonica*)

semi di colza (*Brassica napus* var. *oleifera*)

lamponi (*Rubus idaeus*)

semi di cartamo, zafferanone (*Carthamus tinctorius*)

serradella (*Ornithopus sativus*)

semi di sesamo (*Sesamum indicum*)

semi di soia (*Glycine soja*)

spezie: alloro (*Laurus nobilis*); semi di aneto (*Anethum graveolens*); semi di fieno greco (*Trigonella foenumgraecum*); zafferano (*Crocus sativus*); timo (*Thymus vulgaris*); curcuma (*Curcuma longa*)

fragole (*Fragaria* spp.)

semi di girasole (*Helianthus annuus*)

tangerino (*Citrus tangerina*); mandarino (*Citrus reticulata*) clementina (*C. Unshiu*);

rape e ravizzone: (*Brassica rapa* var. *rapifera* e *oleifera* spp.)

vecce/veccia comune (*Vicia sativa*)

scorzonera (*Scorzonera hispanica*)

noci (*Jugland* spp. *J. regia*)

anguria o cocomero (*Citrullus vulgaris*)

piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento.

PARTE B

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clothianidin e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sul clothianidin, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche;
- al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi, quando la sostanza è usata per la copertura del tegumento.

Gli Stati membri provvedono affinché:

- la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse;
- siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
- le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;
- siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

- a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
- b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;
- c) al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura;

- d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;
- e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014.»

- 2) La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 140, tiametoxam, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura:

erba medica (*Medicago sativa*)

mandorle (*Prunus amygdalus*; *P. communis*; *Amygdalus communis*)

anice (*Pimpinella anisum*); badiana o anice stellato (*Illicium verum*); carvi (*Carum carvi*); coriandolo (*Coriandrum sativum*); cumino (*Cuminum cyminum*); finocchio (*Foeniculum vulgare*); bacche di ginepro (*Juniperus communis*)

mele (*Malus pumila*; *M. sylvestris*; *M. communis*; *Pyrus malus*)

albicocche (*Prunus armeniaca*)

avocado (*Persea americana*)

banane (*Musa sapientum*; *M. cavendishii*; *M. nana*)

fagioli (*Phaseolus* spp.)

more (*Rubus fruticosus*)

mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (*Vaccinium myrtillus*); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (*V. corymbosum*)

fave, favette (*Vicia faba* var. *major*; var. *equina*; var. *minor*)

grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*)

carrube, carrubo, carruba (*Ceratonia siliqua*)

semi di ricino (*Ricinus communis*)

ciliegia dolce (*Prunus avium*)

castagne (*Castanea* spp.)

ceci (*Cicer arietinum*)

peperoncini (*Capsicum frutescens*; *C. annuum*); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (*Pimenta officinalis*)

trifoglio (*Trifolium* spp.)

caffè (*Coffea* spp. *arabica*, *robusta*, *liberica*)

cotone (*Gossypium* spp.)

fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (*Vigna unguiculata*)

mirtillo (*Vaccinium macrocarpon*); mirtillo europeo (*Vaccinium oxycoccus*)

cetrioli e cetriolini (*Cucumis sativus*)

ribes nero (*Ribes nigrum*); ribes rosso a bacca gialla e rossa (*R. rubrum*)

dattero (*Phoenix dactylifera*)

bacche di sambuco (*Sambucus nigra*)

uva spina (*Ribes uva-crispa*)

pompelmo (*C. paradisi*)

uve (*Vitis vinifera*)

arachide (*Arachis hypogea*)

nocciola (*Corylus avellana*)

canapa (*Cannabis sativa*)

rosa rugosa (*Rosa rugosa*)

kiwi (*Actinidia chinensis*)

legumi da granella: ginestrino (*Lotus corniculatus*); lespedeza (*Lespedeza* spp.); kudzu (*Pueraria lobata*); sesbania (*Sesbania* spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (*Onobrychis sativa*); sulla (*Hedysarum coronarium*)

limoni e limette Limone (*Citrus limon*); limetta (*C. aurantiifolia*); limetta dolce (*C. limetta*)

lenticchie (*Lens esculenta*; *Ervum lens*)

semi di lino (*Linum usitatissimum*)

lupini (*Lupinus* spp.)

mais (*Zea mays*)

semi di melone (*Cucumis melo*)

semi di senape: senape bianca (*Brassica alba*; *B. hirta*; *Sinapis alba*); senape nera (*Brassica nigra*; *Sinapis nigra*)

abelmosco (*Abelmoschus esculentus*); gombo (*Hibiscus esculentus*)

olive (*Olea europea*)

arancia: dolce (*Citrus sinensis*), amara (*C. aurantium*)

pesca e pesca noce o nettarina (*Prunus persica*; *Amygdalus persica*; *Persica laevis*)

pera (*Pyrus communis*)

piselli (*Pisum sativum*); pisello dei campi (*P. arvense*)

menta (*Mentha* spp.: *M. piperita*)

cachi, kaki, diospero o diospiro (*Diospyros kaki*; *D. virginiana*)

pistacchi (*Pistacia vera*)

prugne e prugole, susine (*Prunus domestica*); prugnola (*P. spinosa*)

semi di papavero (*Papaver somniferum*)

zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.)

piretro (*Chrysanthemum cinerariifolium*)

melacotogna (*Cydonia oblonga*; *C. vulgaris*; *C. japonica*)

semi di colza (*Brassica napus* var. *oleifera*)

lamponi (*Rubus idaeus*)

semi di cartamo, zafferanone (*Carthamus tinctorius*)

serradella (*Ornithopus sativus*)

semi di sesamo (*Sesamum indicum*)

semi di soia (*Glycine soja*)

spezie: alloro (*Laurus nobilis*); semi di aneto (*Anethum graveolens*); semi di fieno greco (*Trigonella foenumgraecum*); zafferano (*Crocus sativus*); timo (*Thymus vulgaris*); curcuma (*Curcuma longa*)

fragole (*Fragaria* spp.)

semi di girasole (*Helianthus annuus*)

tangerino (*Citrus tangerina*); mandarino (*Citrus reticulata*) clementina (*C. Unshiu*);

rape e ravizzone: (*Brassica rapa* var. *rapifera* e *oleifera* spp.)

vecce/veccia comune (*Vicia sativa*)

scorzonera (*Scorzonera hispanica*)

noci (*Jugland* spp. *J. regia*)

anguria o cocomero (*Citrullus vulgaris*)

piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento.

PARTE B

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sul tiametoxam, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare da parte della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche;
- alla protezione degli organismi acquatici;
- al rischio di lungo termine per i piccoli erbivori se la sostanza è usata per la concia delle sementi.

Gli Stati membri provvedono affinché:

- la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse;
- siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
- le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;
- siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

- a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
- b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;
- c) al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura;
- d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;
- e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014.»

- 3) La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 216, imidacloprid, della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura:

erba medica (*Medicago sativa*)

mandorle (*Prunus amygdalus*; *P. communis*; *Amygdalus communis*)

anice (*Pimpinella anisum*); badiana o anice stellato (*Illicium verum*); carvi (*Carum carvi*); coriandolo (*Coriandrum sativum*); cumino (*Cuminum cyminum*); finocchio (*Foeniculum vulgare*); bacche di ginepro (*Juniperus communis*)

mele (*Malus pumila*; *M. sylvestris*; *M. communis*; *Pyrus malus*)

albicocche (*Prunus armeniaca*)

avocado (*Persea americana*)

banane (*Musa sapientum*; *M. cavendishii*; *M. nana*)

fagioli (*Phaseolus* spp.)

more (*Rubus fruticosus*)

mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (*Vaccinium myrtillus*); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (*V. corymbosum*)

fave, favette (*Vicia faba* var. *major*; var. *equina*; var. *minor*)

grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*)

carrube, carrubo, carruba (*Ceratonia siliqua*)

semi di ricino (*Ricinus communis*)

ciliegia (*Prunus avium*)

castagne (*Castanea* spp.)

ceci (*Cicer arietinum*)

peperoncini (*Capsicum frutescens*; *C. annuum*); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (*Pimenta officinalis*)

trifoglio (*Trifolium* spp.)

caffè (*Coffea* spp. *arabica*, *robusta*, *liberica*)

cotone (*Gossypium* spp.)

fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (*Vigna unguiculata*)

mirtillo (*Vaccinium macrocarpon*); mirtillo europeo (*Vaccinium oxycoccus*)

cetrioli e cetriolini (*Cucumis sativus*)

ribes nero (*Ribes nigrum*); ribes rosso a bacca gialla e rossa (*R. rubrum*)

dattero (*Phoenix dactylifera*)

bacche di sambuco (*Sambucus nigra*)

uva spina (*Ribes uva-crispa*)

pompelmo (*C. paradisi*)

uve (*Vitis vinifera*)

arachide (*Arachis hypogea*)

nocciola (*Corylus avellana*)

canapa (*Cannabis sativa*)

rosa rugosa (*Rosa rugosa*)

kiwi (*Actinidia chinensis*)

legumi da granella: ginestrino (*Lotus corniculatus*); lespedeza (*Lepedeza* spp.); kudzu (*Pueraria lobata*); sesbania (*Sesbania* spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (*Onobrychis sativa*); sulla (*Hedysarum coronarium*)

limoni e limette Limone (*Citrus limon*); limetta (*C. aurantiifolia*); limetta dolce (*C. limetta*)

lenticchie (*Lens esculenta*; *Ervum lens*)

semi di lino (*Linum usitatissimum*)

lupini (*Lupinus* spp.)

mais (*Zea mays*)

semi di melone (*Cucumis melo*)

semi di senape: senape bianca (*Brassica alba*; *B. hirta*; *Sinapis alba*); senape nera (*Brassica nigra*; *Sinapis nigra*)

abelmosco (*Abelmoschus esculentus*); gombo (*Hibiscus esculentus*)

olive (*Olea europea*)

arancia: dolce (*Citrus sinensis*), amara (*C. aurantium*)

pesca e pesca noce o nettarina (*Prunus persica*; *Amygdalus persica*; *Persica laevis*)

pera (*Pyrus communis*)

piselli (*Pisum sativum*); pisello dei campi (*P. arvense*)

menta (*Mentha* spp.: *M. piperita*)

cachi, kaki, diospero o diospiro (*Diospyros kaki*; *D. virginiana*)

pistacchi (*Pistacia vera*)

prugne e prugnone, susine (*Prunus domestica*); prugnola (*P. spinosa*)

semi di papavero (*Papaver somniferum*)

zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.)

piretro (*Chrysanthemum cinerariifolium*)

melacotogna (*Cydonia oblonga*; *C. vulgaris*; *C. japonica*)

semi di colza (*Brassica napus* var. *oleifera*)

lamponi (*Rubus idaeus*)

semi di cartamo, zafferanone (*Carthamus tinctorius*)

serradella (*Ornithopus sativus*)

semi di sesamo (*Sesamum indicum*)

semi di soia (*Glycine soja*)

spezie: alloro (*Laurus nobilis*); semi di aneto (*Anethum graveolens*); semi di fieno greco (*Trigonella foenumgraecum*); zafferano (*Crocus sativus*); timo (*Thymus vulgaris*); curcuma (*Curcuma longa*)

fragole (*Fragaria* spp.)

semi di girasole (*Helianthus annuus*)

tangerino (*Citrus tangerina*); mandarino (*Citrus reticulata*) clementina (*C. Unshiu*);

rape e ravizzone: (*Brassica rapa* var. *rapifera* e *oleifera* spp.)

vecce/veccia comune (*Vicia sativa*)

scorzonera (*Scorzonera hispanica*)

noci (*Jugland* spp. *J. regia*)

anguria o cocomero (*Citrullus vulgaris*)

piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imidacloprid e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sull'imidacloprid, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;
- alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macroorganismi terricoli, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi.

Gli Stati membri provvedono affinché:

- la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse;

- siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;
- le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;
- siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api all'imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

- a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
- b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;
- c) al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura;
- d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;
- e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
- g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014.»

ALLEGATO II

Elenco di sementi, ai sensi dell'articolo 2

Sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid di cui è vietato l'uso e l'immissione sul mercato:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento se seminati da gennaio a giugno.

erba medica (*Medicago sativa*)

anice (*Pimpinella anisum*); badiana o anice stellato (*Illicium verum*); carvi (*Carum carvi*); coriandolo (*Coriandrum sativum*); cumino (*Cuminum cyminum*); finocchio (*Foeniculum vulgare*); bacche di ginepro (*Juniperus communis*)

fagioli (*Phaseolus* spp.)

fave, favette (*Vicia faba* var. *major*; var. *equina*; var. *minor*)

grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*)

semi di ricino (*Ricinus communis*)

ceci (*Cicer arietinum*)

peperoncini (*Capsicum frutescens*; *C. annuum*); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (*Pimenta officinalis*)

trifoglio (*Trifolium* spp.)

caffè (*Coffea* spp. *arabica*, *robusta*, *liberica*)

cotone (*Gossypium* spp.)

fagiolo dall'occhio nero, fagiolo asparago (*Vigna unguiculata*)

cetrioli (*Cucumis sativus*)

arachidi (*Arachis hypogea*)

canapa (*Cannabis sativa*)

leguminose: ginestrino (*Lotus corniculatus*); lespedeza (*Lepedeza* spp.); kudzu (*Pueraria lobata*); sesbania (*Sesbania* spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (*Onobrychis sativa*); sulla (*Hedysarum coronarium*)

lenticchie (*Lens esculenta*; *Ervum lens*)

semi di lino (*Linum usitatissimum*)

lupini (*Lupinus* spp.)

mais (*Zea mays*)

semi di melone (*Cucumis melo*)

semi di senape: senape bianca (*Brassica alba*; *B. hirta*; *Sinapis alba*); senape nera (*Brassica nigra*; *Sinapis nigra*)

abelmosco (*Abelmoschus esculentus*); gombo (*Hibiscus esculentus*)

piselli (*Pisum sativum*); pisello dei campi (*P. arvense*)

menta (*Mentha* spp.: *M. piperita*)

semi di papavero (*Papaver somniferum*)

zucche e zucchine (*Cucurbita* spp.)

piretro (*Chrysanthemum cinerariifolium*)

semi di colza (*Brassica napus* var. *oleifera*)

semi di cartamo, zafferanone (*Carthamus tinctorius*)

semi di sesamo (*Sesamum indicum*)

semi di soia (*Glycine soja*)

spezie: alloro (*Laurus nobilis*); semi di aneto (*Anethum graveolens*); semi di fieno greco (*Trigonella foenumgraecum*); zafferano (*Crocus sativus*); timo (*Thymus vulgaris*); curcuma (*Curcuma longa*)

fragole (*Fragaria* spp.)

semi di girasole (*Helianthus annuus*)

rape e ravizzone (*Brassica rapa* var. *rapifera* e *oleifera* spp.)

vecce/veccia comune (*Vicia sativa*)

anguria o cocomero (*Citrullus vulgaris*)

piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 486/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	15,0
	MA	61,6
	TN	74,5
	TR	54,4
	ZZ	51,4
0707 00 05	AL	27,7
	MK	45,5
	TR	132,0
	ZZ	68,4
0709 93 10	MA	110,7
	TR	128,2
	ZZ	119,5
0805 10 20	EG	54,2
	IL	71,7
	MA	77,9
	ZZ	67,9
0805 50 10	AR	87,1
	TR	71,0
	ZA	109,7
	ZZ	89,3
0808 10 80	AR	135,7
	BR	109,6
	CL	135,5
	CN	80,7
	MK	42,6
	NZ	144,6
	US	207,5
	ZA	119,8
0809 29 00	ZZ	122,0
	US	557,8
	ZZ	557,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2013) 2905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/235/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

- (2) La Danimarca ha comunicato che un nuovo centro d'ispezione è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Esbjerg. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

- (3) In seguito alle comunicazioni di Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Portogallo, occorre modificare le voci per i posti d'ispezione frontaliere di tali Stati membri nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

- (4) Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che un porto e diversi posti d'ispezione frontaliere aeroportuali vanno temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontaliere di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

- (5) L'Italia ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Brindisi va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Portogallo ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Viana do Castelo va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

- (6) Il Regno Unito ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere di Hull va temporaneamente sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

- (7) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'Ufficio alimentare e veterinario in Lituania, l'autorizzazione del posto d'ispezione frontaliere di Kybartai, ufficialmente operativo dal 21 maggio 2013, può essere estesa a tutte le categorie di animali vivi (U, E e O). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.
- (9) In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità centrali, regionali e locali di TRACES figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera g), dell'allegato si applicano a decorrere dal 21 maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg	DK EBJ 1	P	Intercargo Coldstores ApS	HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)	
			E D & F Man Terminals Denmark ApS	HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)»	

b) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Cuxhaven è sostituita dalla seguente:

«Cuxhaven	DE CUX 1	P		HC-T(FR)(2)(3)»	
-----------	----------	---	--	-----------------	--

ii) la voce relativa al porto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

«Hannover-Langenhagen	DE HAJ 4	A		HC(2), NHC(2)	O (10)»
-----------------------	----------	---	--	---------------	---------

iii) la voce relativa al porto di Jade-Weser-Port Wilhelmshaven è sostituita dalla seguente:

«JadeWeserPort Wilhelmshaven	DE WVN 1	P		HC, NHC-T(FR), NHC-NT»	
------------------------------	----------	---	--	---------------------------	--

c) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Almeria è sostituita dalla seguente:

«Almeria(*)	ES LEI 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
-------------	----------	---	--	---------------------	-------

ii) la voce relativa all'aeroporto di Bilbao è sostituita dalla seguente:

«Bilbao(*)	ES BIO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
------------	----------	---	--	---------------------	-------

iii) la voce relativa all'aeroporto di Gerona è sostituita dalla seguente:

«Gerona(*)	ES GRO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)»	
------------	----------	---	--	----------------------	--

iv) la voce relativa al porto di Las Palmas de Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Las Palmas de Gran Canaria	ES LPA 1	P	Productos	HC, NHC	
			Animales(*)		U(*), E(*), O(*)»

v) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid	ES MAD 4	A	Iberia	HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)	U, E, O
			Flightcare	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			WFS: World Wide Flight Services	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT	O»

vi) la voce relativa al porto di Málaga è sostituita dalla seguente:

«Málaga	ES AGP 1	P		HC, NHC(*)	U(*), E(*), O»
---------	----------	---	--	------------	----------------

vii) la voce relativa all'aeroporto di Palma di Maiorca è sostituita dalla seguente:

«Palma di Maiorca(*)	ES PMI 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
----------------------	----------	---	--	---------------------	-------

viii) le voci relative all'aeroporto e al porto di Santander sono sostituite dalle seguenti:

«Santander(*)	ES SDR 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
Santander(*)	ES SDR 1	P		HC(*), NHC(*)»	

ix) la voce relativa all'aeroporto di Santiago de Compostela è sostituita dalla seguente:

«Santiago de Compostela(*)	ES SCQ 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
----------------------------	----------	---	--	---------------------	--

x) la voce relativa all'aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo(*)	ES VGO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
----------	----------	---	--	---------------------	--

xi) la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria(*)	ES VIT 4	A		HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)	U(*), E(*), O(*)»
-------------	----------	---	--	---	-------------------

d) nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Sète è sostituita dalla seguente:

«Sète	FR SET 1	P		HC(1)(2), NHC-NT»	
-------	----------	---	--	-------------------	--

e) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Brindisi è soppressa;

ii) la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa	IT LIV 1	P	Porto Commerciale	HC, NHC-NT	
			Sintemar(*)	HC(*), NHC(*)	
			Lorenzini	HC, NHC-NT	
			Terminal Darsena Toscana	HC, NHC»	

iii) la voce relativa al porto di Taranto è sostituita dalla seguente:

«Taranto	IT TAR 1	P		HC, NHC-NT»	
----------	----------	---	--	-------------	--

f) nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (BTF) è sostituita dalla seguente:

«Riga (BFT)	LV RIX 1b	P		HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»	
-------------	-----------	---	--	------------------------	--

g) nella parte relativa alla Lituania, la voce riguardante la strada a Kybartai è sostituita dalla seguente:

«Kybartai(13)	LT KBK 3	R		HC, NHC	U, E, O»
---------------	----------	---	--	---------	----------

h) nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 4	A	Aviapartner Cargo B.V.	HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)	O(14)
			Schiphol Animal Centre		U(8), E
			KLM-2		U, E, O(14)
			Freshport	HC(2), NHC(2)	O(14)»

i) la parte relativa al Portogallo è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Porto è sostituita dalla seguente:

«Porto	PT OPO 4	A		HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»	
--------	----------	---	--	----------------------------	--

ii) la voce relativa al porto di Viana do Castelo è soppressa;

j) nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull(*)	GB HUL 1	P		HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)»	
----------	----------	---	--	-------------------------------	--

(2) L'allegato II è così modificato:

a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all'unità locale «DK00100 RØDOVRE» è sostituita dalla seguente:

«DK00100	GLOSTRUP»,
----------	------------

b) nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all'unità locale «DE32403 Osnabrueck, Stadt» è soppressa;

c) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA» è sostituita dalla seguente:

«IT00410	TERNI»
----------	--------

ii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00010 UMBRIA» sono soppresse:

«IT00110	CITTÀ DI CASTELLO
IT00310	FOLIGNO»,

d) la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa all'unità centrale «NL00000 VWA» è sostituita dalla seguente:

«NL00000	NVWA»
----------	-------

ii) le voci relative alle cinque attuali unità regionali VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID e VWA ZUIDWEST sono sostituite dalle seguenti:

«NL00001	NVWA NOORD
NL00002	NVWA NOORDWEST
NL00003	NVWA OOST
NL00004	NVWA ZUID
NL00005	NVWA ZUIDWEST»

e) la parte relativa all'Austria è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «AT00602 BRUCK AN DER MUR» è sostituita dalla seguente:

«AT00602	BRUCK-MÜRZZUSCHLAG»
----------	---------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «AT00604 FELDBACH» è sostituita dalla seguente:

«AT00604	SÜDOSTSTEIERMARK»
----------	-------------------

iii) la voce relativa all'unità locale «AT00608 HARTBERG» è sostituita dalla seguente:

«AT00608	HARTBERG-FÜRSTENFELD»
----------	-----------------------

iv) le seguenti voci relative all'unità regionale «AT00600 STEIERMARK» sono soppresse:

«AT00605	FÜRSTENFELD
AT00615	MÜRZZUSCHLAG
AT00616	RADKERSBURG»

f) nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa all'unità locale «GB07104 LARNE» è sostituita dalla seguente:

«GB07104	MALLUSK»
----------	----------

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 30 giugno 2008)

A pagina 11, all'articolo 5, paragrafo 5:

anziché: «Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano conformi alle misure finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008, o del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle misure finanziate nell'ambito delle campagne nazionali e regionali»,

leggi: «Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano compatibili con le misure finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008, o del regolamento (CE) n. 1698/2005, e con le misure finanziate nell'ambito delle campagne nazionali e regionali».

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT